

COMUNE DI NARBOLIA

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Reg.
Del 21-05-2015

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PISANU MARIA GIOVANNA	P	ZOU DAVID	P
SCANU FRANCESCO	P	ZOU ANDREA	P
TOLA ANNA SOFIA	P	FAIS PIETRO FABRIZIO	P
DESSI' LUCIA MARIA RIMEDIA	P	VARGIU GIAN GIUSEPPE	P
CAREDDU FABIO	P	SCANU GIUSEPPINA	P
MASALA NICOLINO	P	MARONGIU ANGELO	P
MELONI SALVATORE	A		

TOTALE PRESENTI N. 12

TOTALE ASSENTI N. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO PISANU MARIA GIOVANNA.

Partecipa il Segretario Comunale CASULA MARCO..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014.

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 17.02.2015 l'amministrazione Comunale ha confermato la volontà di proseguire il ricorso già proposto al TAR del Lazio avverso il DM 66/2014 "Decreto IMU terreni montani" contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;

in Comuni possono ridurre l'aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli immobili D):
a. fino allo 0,40 per cento nel caso di:
a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
a 3) immobili locati;

RILEVATO che:

ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;

ai sensi dell'art. 1, comma 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

sulle unità immobiliari, categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale, del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si profita tale destinazione;

sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si profita tale destinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

in data odierna vengono approvate dal Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);

è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);

è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposte, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;

non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 11 agosto 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

VISTI:

il decreto ministeriale 28 novembre 2014, relativo all'assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 284 del 6 dicembre 2014 - suppl. ordinario n. 93), del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, che prevede l'assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli di questo Comune, fissando il termine per il pagamento dell'imposta al 16 dicembre 2014;

il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185 "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolarizzazione contabile al fine esercizio finanziario" (GU n. 291 del 16 dicembre 2014), che prevede lo spostamento al 26

gennaio 2015 del pagamento dell'imposta relativa al 2014, disponendo peraltro che l'aliquota di imposizione sia quella "base" disposta dal DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, e quindi pari al 7,6 per mille, a meno che non siano state approvate dal Comune per i terreni "specifiche aliquote";

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà;

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

DATO ATTO che:

- l'imposizione dei terreni agricoli ad aliquota base del 7,6 per mille comporta a livello previsionale un maggior gettito stimato dal Ministero dell'Interno in € 55.377,37 per il 2014 e 68.794,44 per il 2015, compensato da un minore introito derivante dal Fondo di solidarietà comunale;

- la prevista differenziazione delle aliquote per i terreni agricoli dovrebbe produrre un'entrata equivalente rispetto a quella stimata dal Ministero dell'Interno e che pertanto gli equilibri generali di bilancio vengono mantenuti;

- nel corso del 2015 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio relativi alla risorsa dell'IMU e a quella del fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento... omissis...”*;

VISTO l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali), che prevede come termine per la deliberazione del bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente al quale il bilancio di previsione si riferisce;

VISTO il comma 13 bis dell'art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ...omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ... omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente”*;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili divise per categoria, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU occorre prevedere:

- un'aliquota del 2 per mille, per l'abitazione principale;
- un'aliquota del 6 per mille per le attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6;
- un'aliquota del 7,6 per mille per gli altri fabbricati;
- un'aliquota del 7,6 per mille per le aree edificabili;
- un'aliquota del 4,6 per mille per i terreni agricoli (prevedendo l'applicazione nella misura massima consentita delle detrazioni e/o agevolazioni)

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile dei tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE con D.M., la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è prorogata inizialmente al 31/03/2015 e successivamente al 31.05.2015 e al 30.07.2015;

VISTO il D.L. 35/2013 del 08 aprile che modifica il comma 13-bis del D.L. 201/2011 riguardante i termini per l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti e dell'efficacia degli stessi dopo l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

VISTO lo Statuto comunale.

Il Sindaco dopo aver presentato il punto all'ordine del giorno apre la discussione

Interviene la Consigliera Dessì che sostiene che occorrerebbe declassare le serre fotovoltaiche, considerato che non si può dire che facciano attività agricola anche per il fatto che ora sono stati licenziati anche gli operai che le avrebbero dovute coltivare, dalla categoria D10 alla categoria C, che consentirebbe al Comune di incassare l'IMU sulle stesse, in virtù del fatto che la stessa sulle categorie D i contribuenti la versano allo Stato e non al Comune.

Il Consigliere Vargiu dichiara di condividere la posizione della Consigliera Dessì.

Anche il Consigliere Marongiu si dice d'accordo con la Consigliera Dessì.

Il Sindaco non essendoci altri interventi mette in votazione la proposta di delibera

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito n. 8 Favorevoli e n. 4 Contrari (Marongiu, Scanu G., Fais, Vargiu)

DELIBERA

Di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

CATEGORIE	ALIQUOTE
abitazione principale e relative pertinenze	2 per mille
attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6	6 per mille
aree fabbricabili	7,6 per mille
altri fabbricati	7,6 per mille
Terreni agricoli	4,6 per mille

Di applicare le seguenti detrazioni:

- detrazione abitazione principale € 200,00
- per i terreni agricoli detrazione massima applicabile prevista dalla normativa vigente (attualmente € 200,00)

Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'art.1, comma 3. del D.Lgs.vo 28/09/1998, n.360, così come disposto dal Decreto Legge 35 del 08 aprile 2013

Di dare alla presente esecutività immediata, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione palese per alzata di mano con il seguente esito n. 8 Favorevoli e n. 4 Contrari (Marongiu, Scanu G., Fais, Vargiu), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
F.to PISANU MARIA GIOVANNA

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale dal giorno 28-05-2015 al 12-06-2015 consecutivi al n. 311 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E' inviata il 28-05-2015 prot. n. 3449

ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:

Tecnico Ragioneria Segreteria Personale Contratti Demografici Tributi Socio Assistenziali
Vigilanza

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to CASULA MARCO

PER copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO